

# **Comune di Vergiate**

**Provincia di Varese**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**(Ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265,  
del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10.9.1990 n. 285,  
della Legge 130 del 30.3.2001,  
della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e del Regolamento Regione  
Lombardia n. 4 del 14.6.2022)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n. 61 del 19.12.2023

## INDICE

- Art. 1 – OGGETTO
- Art. 2 – DEFINIZIONI
- Art. 3 – RESPONSABILITÀ
- Art. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- Art. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
- Art. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 7 – ELENCO CIMITERI
- Art. 8 – COMPOSIZIONE CIMITERI
- Art. 9 – AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA
- Art. 10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
- Art. 11 – INUMAZIONI
- Art. 12 – TUMULAZIONI
- Art. 13 – TUMULAZIONE PROVVISORIA
- Art. 14 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- Art. 15 – TRASPORTO E SEPOLTURA DELLE CENERI
- Art. 16 – CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI
- Art. 17 – DISPERSIONE DELLE CENERI
- Art. 18 – ESUMAZIONI ORDINARIE
- Art. 19 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
- Art. 20 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- Art. 21 – ESTUMULAZIONI
- Art. 22 – AVVISI DI SCADENZA PER ESTUMULAZIONI
- Art. 23 – RIFIUTI CIMITERIALI
- Art. 24 – DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI
- Art. 25 – CURA E DECORO DELLE TOMBE
- Art. 26 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
- Art. 27 – IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE
- Art. 28 – AUTORIZZAZIONI PER POSA DI CORDONI SU TOMBE IN CAMPI PER  
INUMAZIONI
- Art. 29 – AUTORIZZAZIONI PER POSA MONUMENTI FUNEBRI SU AREE  
DESTINATE A TOMBE DI FAMIGLIA

- Art. 30 – AUTORIZZAZIONI PER ARREDO LASTRE COLOMBARI, CELLETTE  
OSSARIO.
- Art. 31 – AUTORIZZAZIONI EDILIZIE PER COSTRUZIONE DI CAPPELLE ED  
EDICOLE
- Art. 32 – DISPOSIZIONI VARIE
- Art. 33 – CONCESSIONE DI SEPOLTURA CIMITERIALE
- Art. 34 - MODALITA' DI CONCESSIONE
- Art. 35 – TARIFFE
- Art. 36 – DURATA DELLA CONCESSIONE, RINNOVI E RICONFERME
- Art. 37 – DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- Art. 38 – SUBENTRI – PERMUTE – RINUNCE
- Art. 39 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI
- Art. 40 – REVOCA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE
- Art. 41 – INDECOROSITÀ
- Art. 42 – ORARI DEI RITI FUNEBRI
- Art. 43 – RITI FUNEBRI INTERNI AL CIMITERO
- Art. 44 – MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO
- Art. 45 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE
- Art. 46 – CHIUSURA DEL FERETRO
- Art. 47 – PRESCRIZIONI
- Art. 48 – DIVIETI
- Art. 49 – ACCESSO AL CIMITERO
- Art. 50 – PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
- Art. 51 – ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI
- Art. 52 – VISITA AI CIMITERI
- Art. 53 – DIVIETI SPECIALI
- Art. 54 – COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI
- Art. 55 – SANZIONI
- Art. 56 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI  
ILLUSTRI O BENEMERITI
- Art. 57 – DOCUMENTI E REGISTRI
- Art. 58 – NORMA TRANSITORIA
- Art. 59 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI
- Art. 60 – DISPOSIZIONE FINALE

# **Capo I**

## **- DISPOSIZIONI GENERALI -**

### **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.L.S. 27.7.1934 n. 1265, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, alla Legge n. 130/ 2001, alla Legge Regione Lombardia n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. e al Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14.6.2022, in materia di attività funebri e cimiteriali ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, alle norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e alla concessione di aree destinate a sepoltura privata.

### **Art. 2 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- sala mortuaria o deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito temporaneo: sepolture all'interno di un cimitero destinate alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parti di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, spazio a terra, tomba di famiglia di feretro, cassetta di resti ossei, urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

### **Art. 3 – RESPONSABILITÀ**

Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

### **Art. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal presente Regolamento:

- a) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- b) il feretro, il funerale e la sepoltura delle salme di:
  - persone che siano decedute in stato di indigenza,
  - persone i cui famigliari risultino in stato di bisogno,
 sempre che, in entrambi i casi, non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico;
- c) il deposito temporaneo di feretri in camera mortuaria in attesa di cremazione o di collocazione in tomba privata o trasferimento in altro Comune, fino a un massimo di giorni 8.

La condizione di indigenza o bisogno, della famiglia del defunto viene definita ai sensi della Legge 8/11/2000 n. 328 dai Servizi Sociali comunali con le modalità di cui al D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 quale modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n. 130 e relativi strumenti di attuazione.

Si ritiene comunque configurato disinteresse dei famigliari quando non sussistono parenti del defunto oltre il 3° grado in linea retta.

È fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi delle spese sostenute a seguito di eventuali successivi accertamenti.

Tutti gli altri servizi sono a pagamento. Le tariffe vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Presso l'ufficio di Polizia Mortuaria e/o gli uffici dislocati presso i Cimiteri sono tenuti il registro degli ingressi e dei movimenti e le planimetrie aggiornate dei singoli cimiteri.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico all'ingresso dei cimiteri:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) le planimetrie aggiornate dei cimiteri;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

## **Capo II - CIMITERI -**

### **Art. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI**

È vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni previste dagli artt. 102 e 105 del DPR 10.09.1990, n. 285 e dall'art. 28 del Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022.

La responsabilità per l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spetta al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con le forme di gestione previste dagli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dalla L.R. n. 33 del 30.12.2009 e dal Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione, estumulazione di cadaveri e di quant'altro necessiti di sepoltura, sono espletate dal personale addetto al servizio.

### **Art. 7 – ELENCO CIMITERI**

All'approvazione del presente Regolamento l'elenco dei cimiteri esistenti e disponibili nel Comune di Vergiate risulta essere:

1. Vergiate (capoluogo)
2. Sesona
3. Cimbro/Cuirone
4. Corgeno

### **Art. 8 – COMPOSIZIONE CIMITERI**

Il cimitero si può comporre di:

- campi per inumazioni: ogni fossa è contraddistinta con un numero progressivo fornito e messo in opera dall'Amministrazione Comunale realizzato in materiale resistente all'azione disgregativa degli agenti atmosferici;
- aree delimitate per tumulazioni individuali e/o di famiglia, denominate giardini privati o tombe di famiglia: con presenza di cassoni prefabbricati conformi alle normative vigenti;
- loculi o colombari;
- aree per costruzione di cappelle o edicole private;
- cellette ossario per cassette contenenti resti ossei provenienti da esumazioni/estumulazioni e/o urne contenenti ceneri da cremazione;
- ossario e cinerario comune: destinato alla conservazione indistinta di ossa e ceneri;

- sala mortuaria: destinata alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
  - giardino delle rimembranze: area in cui disperdere le ceneri all'interno del cimitero;
- Le tipologie di sepoltura e manufatti devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Possono essere istituiti a discrezione del Comune reparti speciali per la sepoltura di "nati morti" e di bambini defunti in età inferiore ai dieci anni, di persone decedute a seguito di calamità, di militari o ex combattenti, o a vario titolo riservati dal Comune per particolari sepolture a seguito di provvedimenti emanati dal Sindaco.

## **Art. 9 – AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA**

I cadaveri, i nati morti e i prodotti abortivi, o quant'altro debba essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, deve essere accompagnato dall'autorizzazione prevista all'art. 6 del Regolamento approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 33/2009 e Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022.

## **Art. 10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO**

Le concessioni di sepolture a tumulazione in tombe di famiglia/giardini privati e/o colombari/loculi, le inumazioni in campi comuni, possono essere accordate a Persone fisiche, Associazioni o Enti **solo in occasione di decesso.**

La tumulazione in cappelle o edicole private è concessa in ogni caso, previa dimostrazione del diritto acquisito.

Si provvederà alla concessione di loculi/colombari a persone in vita nel solo caso in cui il Comune a seguito di nuova costruzione di strutture colombari si avvalga della facoltà di prevendita degli stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Per le tumulazioni, le inumazioni e le conservazioni di cui sopra deve inoltre ricorrere **almeno una delle seguenti condizioni** possedute dal deceduto:

1. persona residente nel Comune;
2. persona non residente ma deceduta nel Comune;
3. persona concessionaria di sepoltura privata, individuale o di famiglia, e/o persona beneficiaria di diritti di sepoltura privata, individuale o di famiglia, ancorché non residente nel Comune;
4. persona che avendo avuto nel Comune l'ultima residenza, al momento del decesso aveva la sua residenza in una casa di cura o Istituto;

Almeno una delle sopra citate condizioni deve ricorrere anche in caso di sepoltura di resti ossei da esumazione/estumulazione e/o di ceneri da cremazione e la conservazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, nati morti, dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Il Sindaco, in casi particolari e opportunamente motivati, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, ha facoltà di ammettere nei cimiteri del territorio di Vergiate, defunti che non abbiano i requisiti sopra elencati.

Le tumulazioni e conservazioni di cui sopra possono essere accordate secondo la disponibilità degli spazi idonei in uno qualsiasi dei Cimiteri esistenti sul territorio. Prioritariamente si provvederà alla loro collocazione nel Cimitero di competenza o richiesto dagli aventi diritto; nel caso in cui nel Cimitero di competenza non vi sia disponibilità degli spazi idonei necessari si potrà disporre la collocazione in uno degli altri Cimiteri ubicati nel territorio comunale.

Le concessioni di sepolture relative ad aree per cappelle ed edicole private possono essere accordate secondo la disponibilità, a prescindere dal decesso, purché ricorra per il concessionario almeno una delle condizioni di cui sopra.

La concessione cimiteriale di qualsiasi tipo deve risultare da apposito atto da stipularsi tra il Comune ed il concessionario.

È inoltre consentita, fino a capienza, la conservazione di urne cinerarie e cassette ossa di defunti non aventi i requisiti sopra elencati in tombe o loculi già in concessione a parenti anche in linea collaterale del concessionario o del defunto.

## **Capo III**

### **- TIPI DI SEPOLTURE -**

#### **Art. 11 – INUMAZIONI**

Si intende per inumazione la sepoltura di feretro nella terra, secondo le norme dell'art. 15 del Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022 di attuazione della L.R. 22/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Le aree sono determinate e le fosse realizzate e utilizzate secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia ed in particolare dall'art. 58 del DPR 10/09/90, n. 285, Legge Regione Lombardia n. 33 del 30.12.2009 e dall'art. 21 del Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14.6.2022 che disciplina le attività funebri e cimiteriali.

I campi comuni vengono chiusi al completamento degli spazi disponibili. Il turno di rotazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione previsti dalle normative in vigore, sono di volta in volta determinati dal Comune.

Per le sepolture nei campi a inumazione si utilizza la sola cassa di legno. L'utilizzo di contenitori biodegradabili o lenzuola in fibra naturale deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato, previa acquisizione di parere favorevole da parte dell'A.T.S. competente per territorio.

Ai sensi del disposto dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990 non è consentita l'inumazione di cadaveri sottoposti a trattamenti conservativi (es. imbalsamazione).

L'installazione, la manutenzione, e la conservazione in stato decoroso dei lotti concessi sono interamente a carico dei concessionari o loro aventi causa.

#### **Art. 12 – TUMULAZIONI**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti ossei, urne cinerarie nei giardini privati/tombe di famiglia, nei loculi/colombari, nelle cappelle private o nelle apposite cellette ossario.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

La manutenzione e la conservazione in stato decoroso delle sepolture a tumulazione sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

La collocazione di cassette per resti mortali e urne cinerarie o contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in tutte le tipologie di sepoltura in concessione, fino a completa capienza del sepolcro è soggetta a pagamento di tariffa determinata secondo criteri fissati dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 13 – TUMULAZIONE PROVVISORIA**

A richiesta dei familiari del defunto, o di coloro che lo rappresentano, e solo in caso di disponibilità di spazi, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo o, in caso di urna cineraria o cassetta di resti ossei, in apposito ossario, previo pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale.

La tumulazione provvisoria è consentita per un massimo di anni 2.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

1. sia stata richiesta un'area per la costruzione di un sepolcro privato (giardino privato/tomba di famiglia - cappella - edicola funeraria) e i lavori di costruzione non siano terminati al momento del decesso,
2. debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private,
3. sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, e i richiedenti siano stati inseriti nell'apposita graduatoria di assegnazione o prevendita,
4. custodia di urna cineraria in celletta in attesa di espletamento procedure per affidamento ceneri ai familiari o dispersione,
5. in casi particolari che dovessero verificarsi con autorizzazione concessa attraverso provvedimento del Sindaco.

Scaduti i termini stabiliti senza che gli interessati abbiano provveduto alla allocazione definitiva del feretro, il Sindaco, previa diffida agli stessi, provvederà a far seppellire il feretro in campo per inumazioni o a far deporre le urne cinerarie o le cassette di resti ossei in ossario comune.

È inoltre consentito il deposito temporaneo di feretri, cassette resti ossei e urne cinerarie in camera mortuaria in attesa di cremazione, di trasporto in altro Comune o di sepoltura in giardino privato, colombaro o ossario per un massimo di giorni 8.

## **CAPO IV - CREMAZIONE -**

### **Art. 14 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

La cremazione di un cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità contenute nell'art. 3 della Legge 130 del 30.03.2001 che modifica le norme contenute nel D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi della Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 12 del Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14.6.2022 in materia di attività funebri e cimiteriali.

L'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal Comune in cui è avvenuta la sepoltura.

### **Art. 15 – TRASPORTO E SEPOLTURA DELLE CENERI**

In mancanza di impianto di cremazione nel Comune, le operazioni di cremazione possono essere effettuate in altro Comune.

La conservazione e il trasporto del cadavere da cremare devono essere assicurati con decoro, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e delle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, Legge n. 130 del 2001, Legge Regione Lombardia 30.12.2009 n. 33 e s.m.i., e relativo Regolamento Regionale n. 4 del 14.6.2022.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri derivanti da cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche per il trasporto dei cadaveri.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne cinerarie possono essere accolte:

- a) prioritariamente in apposite cellette ossario
- b) nelle sepolture in concessione a privati come segue:
  - 1) deposizione delle urne cinerarie in cassone di tomba o loculo in concessione a privati, anche in aggiunta a feretro o cassettoni resti ossei, fino alla capienza del cassone;
  - 2) deposizione delle urne cinerarie in manufatti facenti parte del monumento funerario di spazio in concessione, purché la struttura atta alla loro conservazione sia dotata di chiusura simile a quella degli ossari comunali e realizzata con materiali quali marmo, sasso o altro che conferisca alla struttura stessa solidità e riservatezza e che il manufatto rispetti le dimensioni previste dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

La documentazione necessaria all'accompagnamento dell'urna cineraria da custodire nei cimiteri è quella prevista dalle normative nazionali e regionali sopra richiamate.

Qualsiasi spostamento di ceneri dai cimiteri comunali dovrà essere autorizzato dal Servizio competente, previa richiesta da parte degli eredi o famigliari del defunto.

La posa di urne cinerarie all'interno dei Cimiteri comunali, in qualsiasi tipo di struttura e sepoltura autorizzata è soggetta al pagamento di tariffa stabilita dal Comune.

#### **Art. 16 – CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

La consegna e affidamento delle ceneri è effettuata secondo le prescrizioni contenute nella Legge 130/2001, nella L.R. 33/2009 e sm.i. e nel Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14.6.2022.

Per le procedure di consegna e affidamento saranno utilizzati i modelli approvati dalla Regione Lombardia con deliberazione n. VII/20278 del 21.01.2005.

#### **Art. 17 – DISPERSIONE DELLE CENERI**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma1, lettera b) della Legge n. 130/2001.

Per le procedure relative alla richiesta e autorizzazione alla dispersione si fa riferimento all'art. 13 del Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14.6.2022 di attuazione delle L.R. n. 33 del 30.12.2009 e saranno utilizzati i modelli approvati dalla Regione Lombardia con propria deliberazione.

## **Capo V**

### **- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI -**

#### **Art. 18 – ESUMAZIONI ORDINARIE**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazioni è di dieci anni. Pertanto, le esumazioni ordinarie vengono eseguite trascorso un decennio dalla data di inumazione e possono avere luogo in ogni periodo dell'anno.

E' compito del necroforo o del personale addetto stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi potranno:

- a) permanere nella stessa fossa di inumazione del cadavere,
- b) essere avviati previo assenso degli aventi diritto a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i e Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14.6.20223.

Per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi da reinumare è consentito l'uso sugli stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti,
- 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Le ossa derivanti dall'esumazione sono raccolte in cassetta resti ossei di dimensioni idonee e con le caratteristiche di cui al comma 2, art. 36 del D.P.R. 285/90, e poi tumulati, su richiesta del cittadino, in concessioni private oppure deposti in ossario comune. Se all'atto dell'esumazione nessun familiare esprime la propria volontà in merito, le ossa saranno collocate in deposito per 6 mesi e successivamente deposte in ossario comune o avviate a cremazione.

Durante le operazioni di esumazione i cimiteri resteranno chiusi al pubblico, ove non fosse possibile delimitare la zona di intervento.

#### **Art. 19 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

In base alla rotazione dei campi per inumazione il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con le indicazioni dei defunti per i quali è attuabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con atto del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria da affiggere all'ingresso del cimitero interessato e

all'Albo Pretorio comunale per giorni 90. Copia dell'atto e degli elenchi sarà inoltrata per l'affissione nei luoghi ritenuti idonei e alle Parrocchie.

Il Servizio di Polizia mortuaria contatterà, telefonicamente o per iscritto, i famigliari laddove sarà possibile rintracciarli.

I congiunti che intendano assistere alle operazioni di esumazione dovranno presentare richiesta all'Ufficio di Polizia Mortuaria il quale provvederà alla comunicazione dell'ora di esecuzione dell'esumazione.

## **Art. 20 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

L'esumazione straordinaria avviene prima del termine ordinario di scadenza dell'inumazione:

- per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- per autorizzazione del Sindaco, emessa a seguito di richiesta dei familiari, o di aventi diritto, che intendano trasferire il cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono eseguire solo nei periodi stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 84 comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La presenza del personale A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

## **Art. 21 – ESTUMULAZIONI**

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o prima di tale data qualora si debba procedere ad altra tumulazione nella stessa tomba dopo un periodo di almeno anni 20 in loculo stagno e anni 10 in loculo areato.

Le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate:

- 1) a seguito di richiesta del concessionario (o eredi) di tomba o loculo alla data di estinzione della concessione,
- 2) dal Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di estinzione della concessione cimiteriale nel caso di disinteresse da parte dei famigliari per il rinnovo della stessa,
- 3) in caso di accertata indecorosità della tomba, previo espletamento delle relative procedure.

Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi potranno:

- 1) essere inumati, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze biodegranti, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.  
Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
  - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti,
  - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti;
- 2) essere ritumulati nella stessa tomba o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro (rifasciatura o reincassatura) nel rispetto delle disposizioni del personale dell'A.T.S. competente per territorio;
- 3) essere avviati previo assenso degli aventi diritto a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. e relativo Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022.

Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi:

- per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- per richiesta del concessionario o suoi eredi, prima del 20° anno di tumulazione e in qualunque mese dell'anno, per traslare il cadavere in altra sede.

I feretri vengono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e/o dei concessionari del servizio, alla presenza del personale A.S.L. competente per territorio nel caso in cui il Comune ne ravvisi la necessità per l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitarie.

Le estumulazioni straordinarie non possono essere effettuate nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Durante le operazioni di estumulazione i cimiteri resteranno chiusi al pubblico, ove non fosse possibile delimitare la zona di intervento.

## **Art. 22 – AVVISI DI SCADENZA PER ESTUMULAZIONI**

Entro il mese di settembre di ogni anno è pubblicato l'elenco delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco viene esposto all'ingresso del cimitero interessato e pubblicato all'Albo Pretorio comunale per giorni 90, copia di esso sarà inoltrata alle Parrocchie e affissa in luoghi ritenuti idonei.

Il Servizio di Polizia mortuaria contatterà telefonicamente o per iscritto i famigliari laddove sarà possibile rintracciarli.

## **Art. 23 – RIFIUTI CIMITERIALI**

Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme di cui all'art. 31 del Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14.6.2022.

Le sostanze e i materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali e classificabili come rifiuti devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti all'atto delle operazioni.

## **Art. 24 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

I materiali e i manufatti installati su tutte le sepolture, al momento delle esumazioni/estumulazioni o all'estinzione delle concessioni, passano in proprietà del Comune, il quale li potrà reimpiegare o alienare.

I manufatti aventi valore artistico sono soggetti alle normative vigenti per la tutela dei beni artistici.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni e l'estumulazione ordinaria per decadenza della concessione, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego all'interno del cimitero di materiali e di manufatti di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o per la sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

## **Capo VI**

# **DISPOSIZIONI PER LA CURA E IL DECORO DELLE TOMBE**

### **Art. 25 – CURA E DECORO DELLE TOMBE**

L'installazione, la manutenzione e la conservazione in stato decoroso dei sepolcri, di ogni manufatto, opera, arredo, e generalmente la cura delle aree concesse per le sepolture, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa a pena di decadenza della concessione.

Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate e/o pericolose per l'incolumità pubblica.

Il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, per mancanza di cura e decoro, in qualunque forma non corrispondano più a quanto autorizzato dal Comune.

Sui pavimenti dei colombari e delle cellette ossario per agevolare lo spostamento di scale e montafretri è severamente vietato deporre vasi, fiori e lumini. Il personale addetto è tenuto alla rimozione di quanto apposto non in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

I provvedimenti d'ufficio emessi in osservanza del presente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio comunale per un mese.

### **Art. 26 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

Sulle sepolture a inumazione e tumulazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché occupino soltanto la superficie dell'area concessa e con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.

I tappeti erbosi devono essere mantenuti ben rasati.

Le piante e gli arbusti non devono avere altezza superiore al m. 1,10. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla altezza regolamentare dietro semplice invito del Servizio di Polizia Mortuaria. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio o allo sradicamento, con facoltà di rivalsa nei confronti del concessionario o aventi causa delle spese sostenute.

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri avrà luogo, nelle sole zone di competenza comunale e nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## **CAPO VII**

### **AUTORIZZAZIONI PER POSA CORDOLI, MONUMENTI FUNEBRI, ARREDI VARI, E PER REALIZZAZIONE DI CAPPELLE ED EDICOLE**

#### **Art. 27 – IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE**

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 4/2022 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà del defunto rilevabile da apposita documentazione, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal Comune.

Il cippo, la lapide o altro manufatto dovranno essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Si potrà derogare all'obbligo di cui al presente articolo solo nel caso, in seguito a opportune ricerche, non siano reperibili i dati anagrafici del defunto.

#### **Art. 28 – AUTORIZZAZIONI PER POSA DI CORDONI SU TOMBE IN CAMPI PER INUMAZIONI**

Sulle sepolture in campi per inumazioni è consentita soltanto la posa di una cordonatura a delimitazione del posto e la posa di una lapide identificativa del defunto. La superficie della fossa dovrà essere lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno.

Ai sensi del Regolamento Regione Lombardia 14.6.2022 n. 4, art. 21 comma 4, la superficie minima da lasciare scoperta deve essere pari a 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

La dimensione massima di ingombro della cordonatura, o arredo, è la seguente:  
lunghezza m. 1,80 x larghezza m. 0,80

La lapide non potrà avere altezza superiore a m. 1 da terra.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27, potranno essere posati, nel solo campo comune, arredi prefabbricati realizzati in diversi materiali purché resistenti agli agenti atmosferici e con superficie scoperta interna come prescritto per la posa di cordonatura lapidea.

Non è consentita l'installazione di lampade votive ad alimentazione elettrica.

La posa di cordoli e/o lapidi su tombe in campi per inumazioni deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa richiesta di autorizzazione in bollo, completa di descrizione del manufatto.

Le autorizzazioni vengono rilasciate previo versamento del relativo importo a rimborso delle spese di istruttoria stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Entro sei (6) mesi dal rilascio dell'autorizzazione devono essere ultimati i lavori. In assenza di richiesta da parte del concessionario, trascorsi sei mesi dalla data di inumazione il Comune provvederà d'ufficio alla collocazione di cippo sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile riportante i dati identificativi del defunto, ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento. In tali casi i costi saranno posti a carico dei soggetti interessati/familiari/concessionario.

#### **Art. 29 – AUTORIZZAZIONI PER POSA MONUMENTI FUNEBRI SU AREE DESTINATE A TOMBE DI FAMIGLIA**

Nelle aree destinate a tombe di famiglia, oltre a quanto previsto dagli artt. 25 e 26 è consentita la posa di monumenti funebri.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

E' consentita la posa di monumento delle seguenti dimensioni massime:

1. per le tombe singole (1 posto + 1 sovrapposto) = mt. 2,00 x 1,00
2. per le tombe doppie (2 posti + 2 sovrapposti) = mt. 2,00 x 2,00

Le lapidi o le opere a contenuto artistico, dovranno avere altezza non superiore al muro di recinzione del cimitero.

I singoli progetti relativi ai monumenti funebri da posare su sepolture private devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Il concessionario di area per tomba di famiglia è tenuto a presentare la relativa richiesta di autorizzazione in bollo, completa di progetto del manufatto (in duplice copia) entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto cimiteriale.

Le autorizzazioni vengono rilasciate previo versamento del relativo importo a rimborso delle spese di istruttoria determinate dall'Amministrazione Comunale.

Entro sei (6) mesi dall'approvazione del progetto devono essere ultimati i lavori di posa monumento.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto autorizzato, anche in corso d'opera, senza averne fatto richiesta ed ottenuta l'approvazione dal Comune.

In attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla posa e della realizzazione del monumento definitivo è consentita la posa di manufatto provvisorio prefabbricato, previa comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria.

### **Art. 30 – AUTORIZZAZIONI PER ARREDO LASTRE COLOMBARI, CELLETTE OSSARIO.**

La posa di epigrafi e ornamenti deve essere effettuata sulla lastra esistente nelle strutture cimiteriali, non può essere sostituita con altra, anche se simile e non potranno essere unificate lastre adiacenti.

Sulla lastra dovranno essere apposte oltre al nome e cognome del defunto le date di nascita e di morte, per esteso, dello stesso quali requisiti minimi dell'addobbo.

Nei blocchi di colombari n. 4-5-6-7-8 e nel blocco ossari della parte nuova nel cimitero di Vergiate, nonché nei blocchi ossari del cimitero di Cimbro/Cuirone saranno consentiti soltanto arredi in bronzo.

Il concessionario di colombari, cellette ossario o cellette cinerarie è tenuto a presentare la relativa richiesta di autorizzazione in bollo per messa in opera dell'epigrafe, completa di schema tecnico (in duplice copia) entro tre (3) mesi dalla stipula del contratto.

Le autorizzazioni vengono rilasciate previo versamento del relativo importo a rimborso delle spese di istruttoria stabilite dall'Amministrazione comunale.

Entro tre (3) mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere realizzato l'arredo della lastra.

Saranno rimossi d'ufficio gli arredi e le epigrafi non conformi a quelli autorizzate.

In tali casi i costi saranno posti a carico dei soggetti interessati/familiari/concessionario.

### **Art. 31 – AUTORIZZAZIONI EDILIZIE PER COSTRUZIONE DI CAPPELLE ED EDICOLE**

I singoli progetti di costruzione di cappelle o di edicole private devono essere approvati dal Responsabile di Servizio Cimiteriale su conforme parere del coordinatore sanitario dell'Azienda Territoriale Sanitaria e sono soggette, in base alla normativa vigente in materia all'atto della richiesta, al rilascio di "autorizzazione edilizia".

Specifiche domanda di autorizzazione in bollo completa di progetto dovrà essere presentata entro sei (6) mesi dalla data della concessione dell'area, con le modalità stabilite, in base alla normativa vigente in materia all'atto della richiesta, per il rilascio di "autorizzazione edilizia".

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di loculi che verranno realizzati.

La costruzione dell'opera dovrà iniziare entro i sei (6) mesi dal rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Comune di Vergiate ed essere portata a

termine entro un anno dalla data di inizio lavori, salvo proroghe concesse dal Servizio competente.

Qualora non vengano rispettati i termini sopra precisati, il privato concessionario dell'area decade dai diritti derivanti dalla concessione cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune.

Al progetto originale autorizzato dal Comune, non può essere apportata alcuna modifica, anche in corso d'opera, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione dal parte del Comune.

### **Art. 32 – DISPOSIZIONI VARIE**

Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Il Comune potrà disporre la rimozione di tutti i manufatti e le opere non conformi a quanto autorizzato a norma delle disposizioni di cui sopra, con facoltà di rivalersi delle spese sostenute.

Il Servizio di Polizia Mortuaria ha la facoltà di non autorizzare addobbi ritenuti non idonei o conformi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Per i lavori di ordinaria manutenzione e per interventi che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente presentare comunicazione scritta al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il quale provvederà all'apposizione di visto.

## **Capo VIII - CONCESSIONI -**

### **Art. 33 – CONCESSIONE DI SEPOLTURA CIMITERIALE**

La concessione di sepoltura cimiteriale è un atto amministrativo con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale.

La concessione deve contenere l'individuazione delle aree o dei manufatti, le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) la persona concessionaria, gli aventi diritto alla tumulazione o, nel caso di Enti e Associazioni, il legale rappresentante pro-tempore;
- c) gli obblighi e gli oneri;
- d) la quantificazione della tariffa per la concessione;
- e) la durata della concessione.

Le concessioni sono a tempo determinato e riguardano sia manufatti che aree appositamente attrezzate dal Comune destinate a sepolture individuali e di famiglia.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e a spese di persone fisiche, Associazioni o Enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività (cappelle, tombe di famiglia).

Alle sepolture contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dalle normative nazionali e regionali che regolano la materia.

### **Art. 34 - MODALITA' DI CONCESSIONE**

Gli spazi per tombe a terra, i colombari, le cellette resti ossei/cinerari vengono assegnati in concessione secondo i criteri stabiliti all'art. 10 del presente Regolamento.

La concessione non può essere rilasciata a persone fisiche, Associazioni o Enti che mirino a farne oggetto di lucro.

Possono essere assegnati colombari o cellette ossario vicini per i coniugi e i parenti di primo grado di cui uno sia defunto, in questo caso la durata della concessione ha decorrenza a partire dalla data della concessione.

L'area per cappella viene assegnata su richiesta ed in caso di disponibilità di area da destinare a tale scopo.

In occasione di nuove costruzioni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad assegnazione, anche in prevendita, con apposito bando, e con i criteri stabiliti dalla Giunta comunale, in deroga ai criteri sopra elencati.

### **Art. 35 – TARIFFE**

Le tariffe delle concessioni per ogni tipologia di sepoltura e servizio cimiteriale sono stabilite dal Consiglio Comunale.

Gli eventuali aggiornamenti di tariffa vengono approvati dall'Organo competente.

Il corrispettivo per la concessione della sepoltura e dei diritti vari potrà essere versato con le seguenti modalità:

1. In unica soluzione
2. In misura rateale, a richiesta degli interessati, secondo i criteri descritti all'art. 10 del vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.  
Su richiesta del debitore, la rateizzazione sarà concessa mediante sottoscrizione di un "riconoscimento del debito" a coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche, che devono essere documentate mediante presentazione da parte del richiedente dell'attestazione I.S.E.E. relativa all'intero nucleo familiare riferita all'anno solare antecedente a quello oggetto della prestazione.

Per la definizione della condizione di disagio saranno considerate le fasce ISEE 1 e 2 come determinate dalle "Fasce ISEE per valutazione della situazione socio-economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate" approvate annualmente dall'Area Socio/Educativo/Culturale comunale.

Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

Qualora si verificasse nuovamente il mancato pagamento del debito residuo, si verificherebbe la decadenza del diritto di tumulazione.

In tal caso il defunto/i defunti verrà/verranno estumulato/i per successiva collocazione in campo comune/ossario comune, e i costi relativi saranno posti a carico del titolare inadempiente.

La rateizzazione non è in alcun caso concessa nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 3 del precedente art. 34.

### **Art. 36 – DURATA DELLA CONCESSIONE, RINNOVI E RICONFERME**

Le concessioni sono a tempo determinato secondo quanto stabilito dalle normative di legge nazionali e regionali in materia.

La durata è fissata, a decorrere dalla data della stipula della concessione, in:

- 99 anni per le aree per la costruzione di cappelle ed edicole private;

- 50 anni per le cellette per resti e/o ceneri;
- 50 anni per tombe in giardini privati;
- 30 anni per i colombari.

A richiesta degli interessati, alla estinzione della concessione, è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale comunicherà agli interessati, se reperibili, la scadenza della concessione e attiverà le procedure di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

La mancata espressione di volontà di rinnovo della concessione da parte degli aventi diritto comporta per il Comune il rientro in possesso della tomba.

Nel caso venga richiesta la rateizzazione del corrispettivo per la concessione della sepoltura e dei diritti vari, la durata della concessione dello spazio decorrerà dalla data di tumulazione del primo defunto

### **Art. 37 – DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso alla sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile a terzi. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il diritto d'uso delle sepolture private (tombe di famiglia, colombari e cappelle), concesso a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, dei loro conviventi o degli aventi diritto purché in possesso dei requisiti di cui dell'art. 10 del presente Regolamento.

Nella tomba di famiglia già in concessione potrà, in via eccezionale, essere autorizzata la tumulazione di defunto estraneo dietro pagamento al Comune di una somma aggiuntiva al canone di concessione; tale somma sarà eguale alla tariffa minima stabilita per il posto oggetto della concessione stessa. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

Se il concessionario è un Ente o una Associazione, nella tomba sono ammessi i cadaveri, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o le ceneri degli aventi diritto a norma di statuto, dei quali, la qualità risulti da apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente o Associazione medesima.

Il diritto d'uso di colombari e cellette è nominale e riservato alla persona avente diritto, indicata nella concessione cimiteriale

Su richiesta del concessionario o dei discendenti diretti o affini si potranno tumulare nei colombari, negli spazi a terra e nelle cellette urne cinerarie e cassette di resti ossei sino alla capienza del sepolcro.

## **Art. 38 – SUBENTRI – PERMUTE – RINUNCE**

In presenza di feretro è facoltà degli eredi del concessionario di sepoltura, aventi diritto, di chiedere l'estumulazione di cadavere ivi tumulato, purché siano trascorsi i termini prescritti. In tal caso al concessionario che subentra sarà rilasciata nuova concessione per l'intera sepoltura, avente durata prevista dal Regolamento in vigore al momento della richiesta, previo pagamento della tariffa relativa al posto utilizzato per la tumulazione del feretro.

E' facoltà degli intestatari di concessioni per sepoltura privata o agli eredi aventi diritto proporre delle permuta fra gli spazi a loro concessi e nuovi spazi di diversa composizione o tipologia tramite semplice comunicazione scritta con copia dell'atto di concessione rispetto alla quale l'Amministrazione dovrà esprimersi.

Le permuta possono essere accordate, di norma, solo nei cimiteri comunali dove vi è disponibilità di un congruo numero di spazi e comunque solo nei casi in cui il Comune ottiene almeno un pari numero di spazi o superiore.

È facoltà degli intestatari di concessioni per sepoltura o agli eredi aventi diritto rinunciare a qualsiasi titolo alla stessa tramite semplice comunicazione scritta con copia dell'atto di concessione, nel caso di mancato utilizzo. In tal caso la sepoltura rientra nella piena disponibilità dell'Ente.

## **Art. 39 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- a) nel caso di rinuncia da parte del concessionario o dei suoi eredi entro il 3° grado in linea retta dopo 20 anni dalla tumulazione dell'ultimo feretro;
- b) nel caso in cui siano estinti tutti i discendenti dell'intestatario entro il 3° grado in **linea retta** decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- c) per decadenza quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
- d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- f) con la soppressione del cimitero;
- g) per revoca di cui all'art. 40 del presente Regolamento;
- h) quando vi sia grave inadempienza o violazione ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento.

La conseguente revoca della concessione è adottata previa diffida all'intestatario o agli aventi titolo.

In caso di irreperibilità degli stessi, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, e all'ingresso del cimitero interessato per la durata di 90 giorni consecutivi.

Pronunciata l'estinzione della concessione verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione dei feretri, resti ossei, esiti di fenomeni cadaverici

trasformativi e conservativi, ceneri rispettivamente in campo a inumazione, ossario comune o avviati a cremazione nel rispetto delle normative vigenti in materia.

#### **Art. 40 – REVOCA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE**

Per le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 è possibile disporre la revoca solo nei casi previsti nell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.

È facoltà dell'Amministrazione, per le restanti sepolture, di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero, soppressione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022.

Nel caso di revoca ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022, la concessione interessata viene revocata, previa dimostrazione da parte del Comune dei relativi presupposti. Verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per pari tempo residuo rispetto alla concessione originaria, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, qualora non fosse possibile, in altro ubicato nel territorio comunale, in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per i lavori edili necessari.

#### **Art. 41 – INDECOROSITÀ**

Nei casi in cui venga accertato lo stato di abbandono per incuria di una sepoltura il Servizio Cimiteriale provvede ad inviare diffida alla sistemazione della tomba al concessionario o suoi eredi se noti e reperibili.

La diffida in caso di irreperibilità dei destinatari verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale, affissa all'ingresso del cimitero interessato per 90 giorni e trasmessa per la divulgazione alle parrocchie di Vergiate.

Trascorso detto termine senza esito, il Servizio di Polizia Mortuaria comunale dichiarerà l'estinzione della concessione e all'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di inottemperanza da parte dei destinatari della diffida alle prescrizioni contenute nella stessa, il Servizio Cimiteriale potrà:

- a) per le tumulazioni effettuate da meno di 20 anni, rimuovere d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali manufatti non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 285/1990 e le spese saranno addebitate ai soggetti inadempienti e recuperate coattivamente a norma di legge.
- b) per le tumulazioni effettuate da più di 20 anni, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14.6.2022 di attuazione della L.R. 33/2009 e s.m.i., dichiarare la decadenza della concessione.  
In questo caso il Comune rientra in possesso della tomba e procede alla destinazione dei resti ossei o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

conservativi ad inumazione, collocazione in ossario comune o cremazione, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia.

## **Capo IX**

### **- RITI E TRASPORTI FUNEBRI -**

#### **Art. 42 – ORARI DEI RITI FUNEBRI**

Il Sindaco determina gli orari fissi dei riti funebri (antimeridiano e pomeridiano) e ne dà notizia alle Parrocchie site sul territorio.

#### **Art. 43 – RITI FUNEBRI INTERNI AL CIMITERO**

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico i Parroci o gli organizzatori devono darne preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 44 – MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO**

Il trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

Il Sindaco determina gli orari dei trasporti, consequenziali allo svolgimento dei riti funebri, e i percorsi dei cortei funebri nel rispetto delle norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità dei cittadini.

Il trasporto comprende: il prelievo della salma/del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento verso il cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore o per specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco in deroga alle presenti disposizioni, può essere fatta durante il percorso.

È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre. Il corteo funebre deve comunque lasciare il passo ai veicoli dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

Per salvaguardare la pubblica incolumità o per motivi di ordine pubblico, il Comando di Polizia Locale provvederà ad attuare gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre l'autorizzazione del Sindaco.

Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro a cura dell'Impresa funebre incaricata per la sepoltura o la cremazione.

#### **Art. 45 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre può essere effettuato da soggetti in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti prescritti all'art. 74 della Legge Regione Lombardia n. 33/2009 e del Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022.

Tutti i trasporti funebri devono essere eseguiti con le modalità e nel rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 285/1990, dalla L.R. 33/2009 e s.m.i. e Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022.

La vigilanza sulla regolare effettuazione di quanto sopra è di competenza Comunale e dell' A.T.S. competente per territorio ai sensi delle normative vigenti in materia.

Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri e pertanto può essere eseguito da persona fisica con proprio mezzo.

#### **Art. 46 – CHIUSURA DEL FERETRO**

La chiusura del feretro è eseguita dall'incaricato del trasporto di cadavere di cui all'art. 45 del presente Regolamento, a norma dell'art. 8 del Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022.

## **Capo X**

### **- ATTIVITA' FUNEBRE -**

#### **Art. 47 – PRESCRIZIONI**

Per l'esercizio di attività funebre nel territorio comunale gli operatori devono possedere le autorizzazioni e i requisiti previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia.

I soggetti di cui sopra devono rispettare le direttive relative all'organizzazione del servizio impartite dall'Ufficio di Polizia Mortuaria comunale. In particolare, per una maggiore razionalizzazione del lavoro degli addetti, verranno stabiliti gli orari entro i quali presentare la richiesta di servizio funebre; qualora questa venga recapitata in orari diversi da quelli stabiliti, l'Ufficio di Polizia Mortuaria potrà, a sua discrezione, rifiutare di accogliere la richiesta.

#### **Art. 48 – DIVIETI**

E' fatto divieto ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre di:

- accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che inducano sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- sospendere il servizio assunto e già predisposto a causa di eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo di natura privata.

## **Capo XI**

### **- IMPRESE PER LAVORI PRIVATI -**

#### **Art. 49 – ACCESSO AL CIMITERO**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli aventi titolo possono avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.

Per le pose di monumento funebre o addobbo lastre autorizzate è necessario comunicare la data di inizio lavori al Servizio Cimiteriale che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per le semplici riparazioni, puliture di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà presentare comunicazione scritta al Responsabile del Servizio Cimiteriale indicando il giorno e l'ora, anche approssimativa, dell'intervento.

Le attività di cui sopra non possono essere eseguite nei giorni di sabato, domenica, festività e nel giorno di chiusura dei cimiteri.

Dal 25 ottobre al 10 novembre di ogni anno, in occasione della Commemorazione dei Defunti, è severamente vietato l'ingresso in cimitero di tutti i veicoli, l'introduzione e la posa in opera dei materiali.

In tale periodo, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponteggi.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Art. 50 – PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Durante l'esecuzione dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve delimitare lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luogo autorizzato, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire l'area circostante.

Le imprese incaricate della posa di monumenti funebri o addobbo lastre dovranno eseguire gli interventi avendo cura di non danneggiare i manufatti adiacenti e dovranno lasciare le aree circostanti pulite e provvedere alla rimozione di materiale di scarto derivante.

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico dei materiali.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, o altro al fine di garantire un aspetto decoroso dell'area.

Le imprese di cui sopra sono responsabili nei confronti di terzi per qualsiasi danno provocato dai propri addetti o con i propri mezzi a tombe o manufatti privati o comunali e dovranno provvedere al ripristino e sistemazione degli stessi.

Qualora l'impresa non ottemperasse a quanto sopra disposto il Comune attiverà le procedure necessarie all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

## **Capo XII - POLIZIA DEI CIMITERI -**

### **Art. 51 – ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI**

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile di servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

In casi eccezionali è facoltà del Servizio di Polizia Mortuaria di disporre la chiusura dei cimiteri oltre gli orari fissati.

### **Art. 52 – VISITA AI CIMITERI**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) alle persone munite di cesti ed involti, salvo che contengano oggetti da collocare sulle tombe (il personale del cimitero potrà verificarne il contenuto);
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la decorosità;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

È consentito l'accesso ai cimiteri a persone accompagnate da animali d'affezione a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- Garantire sempre il rispetto e la sicurezza degli altri visitatori;
- Mantenere la quiete e il silenzio dei luoghi;
- Mantenere il decoro e la pulizia dei luoghi;
- Utilizzare il guinzaglio – non estendibile – nel caso dei cani;
- Utilizzare la museruola in via preventiva o su richiesta del personale del cimitero;
- Essere muniti di paletta e buste per raccogliere eventuali deiezioni solide dell'animale;
- Pulire con l'acqua gli spazi eventualmente sporcati dagli animali, utilizzando le fontanelle a disposizione all'interno del cimitero stesso;

- Esercitare un controllo costante del comportamento dell'animale, soprattutto quelli di grossa taglia per evitare che sporchino o danneggino inconsapevolmente i luoghi di sepoltura;
- Fare attenzione a non calpestare, in particolare, i luoghi di inumazione a terra e di non danneggiare strutture cimiteriali di valore storico-artistico o turistico.

### **Art. 53 – DIVIETI SPECIALI**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- fumare, tenere comportamento chiassoso;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, lapidi, monumenti, muri o altro;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi o materiale pubblicitario;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere alla esumazione ed estumulazione di salme, se estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- esercitare qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e, quando fosse necessario, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Art. 54 – COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

I compiti del personale cimiteriale sono quelli indicati nel D.P.R. 285/1990 e nella L.R. 33/2009 e s.m.i e Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022 ed in particolare:

- custodia: sorveglianza del rispetto della normativa che disciplina l'ingresso e la condotta all'interno dei cimiteri e segnalazione delle infrazioni,
- ricezione dei cadaveri, con conseguente controllo della documentazione di accompagnamento,
- tenuta e compilazione dei registri cimiteriali ai sensi dall'art. 5 del Regolamento Regionale sopra citato,
- direzione e controllo operazioni cimiteriali relative alle sepolture e alla posa monumenti o arredo lastre,
- effettuazione di operazioni di inumazione ed esumazione,
- pulizia, manutenzione e cura del verde dei cimiteri.

## **Art. 55 – SANZIONI**

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento derivanti da normative regionali e nazionali sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria nelle misure previste dall'art. 77 della L.R. 33/2009.

Le violazioni alle restanti disposizioni del presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria sino a € 600,00.

## **Capo XIV**

### **- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI -**

#### **Art. 56 – DOCUMENTI E REGISTRI**

Presso il Servizio di Polizia Mortuaria sono tenute le seguenti registrazioni:

- a) registro giornaliero delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, cremazioni);
- b) registro di operatività giornaliera che raccoglie l'indicazione di ogni cadavere che viene sepolto o transita nel Comune;
- c) schedario o registro delle concessioni che costituisce l'anagrafe cimiteriale;
- d) scadenario delle concessioni;

Tali documenti che possono essere tenuti su supporto cartaceo o informatico costituiscono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

#### **Art. 57 – NORMA TRANSITORIA**

Per le concessioni di sepolture stipulate nel periodo 1.1.1977-30.11.2000, per le quali il Regolamento di Polizia mortuaria comunale allora vigente, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 125 in data 23/12/1976, all'art. 55 prevedeva la conferma alla scadenza di ogni trentennio, previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale, è prevista la conferma sino alla scadenza dei 99 anni, sempreché il concessionario, o avente causa, confermi l'accettazione della rideterminazione del canone concessorio in misure pari all'adeguamento ISTAT (che verrà successivamente aggiornato ogni quinquennio).

Ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente all'atto della stipula della concessione cimiteriale, la mancata accettazione della tariffa aggiornata, comporterà presunzione di abbandono e/o disinteresse da parte degli interessati, e la sepoltura cadrà nella disponibilità del Comune.

#### **Art. 58 - TUMULAZIONI CON ANIMALI D'AFFEZIONE**

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca sperata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.

La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

La tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione è subordinata al pagamento della relativa tariffa vigente al momento della richiesta e dovrà essere effettuato prima dell'operazione cimiteriale, previa compilazione dell'apposita richiesta.

Per le operazioni cimiteriali necessarie alla tumulazione, e quelle che si rendessero necessarie in futuro, si applicano le medesime tariffe previste per le urne cinerarie, e i costi sono a carico del richiedente.

Sulla lapide o sulla tomba è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.

Qualora la presenza di un'urna di ceneri di animale fosse di impedimento all'introduzione nella sepoltura di cadaveri, resti o ceneri, l'urna dell'animale dovrà essere traslata e destinata dove indicato dai soggetti di cui al punto precedente.

Alla scadenza della concessione, qualora non rinnovabile, le ceneri dell'animale d'affezione non potranno essere tumulate nell'ossario comune, a garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani. Le ceneri saranno quindi affidate agli eredi del defunto che non potranno esimersi e che si faranno carico dello smaltimento.

Nel caso in cui i diretti interessati fossero estinti, disinteressati o irreperibili, e fosse necessario traslare le ceneri dell'animale, queste verranno trattate quale rifiuto inerte e destinate allo smaltimento.

Il servizio di tumulazione ceneri degli animali d'affezione rientrerà tra quelli affidati alla ditta incaricata della gestione dei cimiteri comunali.

#### **Art. 59 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a partire dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

#### **Art. 60 – DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla vigente legislazione in materia di Polizia Mortuaria.